



# **COMUNE DI GARGNANO**

Provincia di Brescia

## **REGOLAMENTO**

### **PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO**

### **DEL COMITATO PER I GEMELLAGGI**

Approvato con deliberazione n. 4 del 19.03.2013

Modificato con deliberazione n. 4 del 20.03.2014

Modificato con deliberazione n. 42 del 30.12.2019

## **Art. 1. Istituzione e finalità**

E' istituito presso il Comune di Gargnano il “COMITATO PER I GEMELLAGGI” con lo scopo di:

- a) programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività dei gemellaggi promossi dal Comune con enti territoriali italiani e città di altre nazioni;
- b) favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una sua ampia e consapevole partecipazione alle predette varie iniziative, con particolare riguardo alla mobilitazione di associazioni, organismi e gruppi sociali, scuole, che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo e scolastico;
- c) curare la diffusione di una coscienza europea ed internazionale tra i cittadini, nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo ed irrinunciabile significato politico volto a favorire l'unità politica al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli;
- d) valutare la possibilità di costituire nuovi rapporti di gemellaggio.

## **Art. 2. Sede**

Il “Comitato per i gemellaggi” ha sede presso il Palazzo Municipale di Gargnano.

## **Art. 3. Risorse economiche**

Affinché il “Comitato per i gemellaggi” possa realizzare gli scopi di cui all'art. 1, il Consiglio Comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa per il suo funzionamento e per l'organizzazione delle iniziative programmate.

Il “Comitato per i gemellaggi”, al fine di incrementare le proprie attività, potrà inoltre giovare di contributi da parte di enti e di privati cittadini, di sponsorizzazioni e sottoscrizioni. Si prevede un tesseramento annuale degli iscritti, con esclusione dei rappresentanti di diritto.

## **Art. 4. Rapporti con l'Amministrazione Comunale**

Il “Comitato per i gemellaggi” è la proiezione operativa dell'Amministrazione Comunale, che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che coordina a tal fine le varie componenti della comunità locale. Nell'esercizio della sua attività il “Comitato per i gemellaggi”, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini, nella prospettiva di favorire l'unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

## **Art. 5. Organi del Comitato per i Gemellaggi**

Sono Organi del Comitato per i Gemellaggi l'Assemblea ed il Comitato Esecutivo.

L'Assemblea é così composta:

- dal Sindaco o suo delegato (membro di diritto);
- da ogni capogruppo delle rappresentanze del Consiglio Comunale (membri di diritto);
- da ogni cittadino gargnanese che intenda aderire al Comitato;

- da ogni altro cittadino italiano che intenda aderire al Comitato, purché e fino a quando egli presti la sua attività lavorativa (imprenditoriale, professionale, autonoma, dipendente) nel territorio del Comune di Gargnano.
- dal Presidente dell'Associazione Pro Loco (membro di diritto);
- dal Presidente dell'Associazione Albergatori (membro di diritto);
- da un rappresentante per ogni Istituto Scolastico del territorio.

Le richieste di adesione devono essere presentate all'ufficio protocollo del Comune di Gargnano, corredate della ricevuta di versamento della quota associativa effettuato presso la Tesoreria Comunale. L'importo della quota associativa annuale è fissato in 10 euro e potrà essere aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale.

Il Comitato Esecutivo é così composto:

- da due rappresentanti designati dal gruppo di maggioranza consiliare (membri di diritto);
- da un rappresentante designato dai gruppi di minoranza consiliare (membro di diritto);
- dal Presidente dell'Associazione Pro Loco (membro di diritto);
- dal Presidente dell'Associazione Albergatori (membro di diritto);
- da quattro membri eletti tra i componenti dell'Assemblea.

Il Comitato Esecutivo voterà il Presidente e il Vicepresidente, scelti tra i suoi membri, e voterà un segretario tra i membri dell'Assemblea con funzioni di verbalizzazione e delle riunioni degli organi del "Comitato dei Gemellaggi" ed un tesoriere che ne curerà gli adempimenti contabili.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre anni dalla loro elezione e, comunque, fino all'elezione del nuovo Presidente.

In caso di dimissioni o decadenza del Presidente, si procede alla sua surroga. Nel frattempo le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente che cessa il mandato nel momento dell'elezione del nuovo Presidente.

In caso di dimissioni o decadenza anticipata del Vice Presidente, si procederà alla sua surroga.

In ogni caso il Vice Presidente decade dalla carica nel momento dell'elezione di un nuovo Presidente.

## **Art. 6. Competenze degli Organi**

L'Assemblea ha funzioni propositive, collaborative e di indirizzo. Elege i membri non di diritto del comitato esecutivo.

Il Comitato Esecutivo rappresenta il supporto operativo all'Amministrazione Comunale, che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio. Coordina a tal fine le varie componenti della comunità locale.

Il Comitato Esecutivo, nell'esercizio della propria programmazione, terrà rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e con la sua Federazione regionale, se costituita.

Il Comitato Esecutivo definisce i progetti ed i programmi da sottoporre alla Giunta Comunale.

Al Comitato Esecutivo compete l'attuazione del programma approvato dalla Giunta Comunale sulla base del finanziamento iscritto dal Consiglio Comunale in bilancio, nonché l'attivazione di ogni iniziativa volta alla realizzazione dello spirito e del contenuto dell'articolo 1 del presente regolamento.

Al Presidente spettano i compiti a lui assegnati dal presente regolamento e, in particolare:

- rappresentare il "Comitato per i gemellaggi";
- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo e disporre l'attuazione delle deliberazioni prese dal Comitato stesso;

- sovrintendere ai principi ed agli indirizzi stabiliti dal presente regolamento e dall'Assemblea.

In seno ad entrambi gli organi del Comitato per i Gemellaggi, il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento anche temporaneo.

### **Art. 7. Modalità operative**

L'assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei suoi componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Essa è convocata una volta all'anno e quando lo richiede almeno 1/3 dei componenti che ne ravvisino l'opportunità. Le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Le convocazioni, con il relativo ordine del giorno, dovranno essere trasmesse, anche in via telematica (posta elettronica) ai componenti almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Comitato Esecutivo si riunisce validamente con la maggioranza assoluta dei suoi membri ed è convocato almeno una volta ogni quattro mesi dal Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri o ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Le convocazioni, con il relativo ordine del giorno, dovranno essere trasmesse, anche in via telematica (posta elettronica) ai componenti almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Per motivate ragioni di urgenza il Comitato potrà anche essere convocato con 24 ore di preavviso e con qualsiasi mezzo.

In relazione agli argomenti da trattare, l'invito a partecipare alle riunioni, oltre che ai componenti degli Organi del Comitato per i Gemellaggi, potrà essere esteso a terze persone, che parteciperanno senza diritto di voto.

Nessun compenso è dovuto ai membri dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo.

### **Art. 8. Durata**

I componenti elettivi del Comitato Esecutivo durano in carica tre anni dalla data della loro elezione.

La cessazione dalla carica può avvenire per dimissioni o per assenza per più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.

Le eventuali surrogazioni verranno effettuate dall'Assemblea.

I nuovi membri durano in carica fino al termine dell'incarico dei membri surrogati.